SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150/L

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Paraeac Speranta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Paraeac Speranta, nata l'11 novembre 1971 a Bacau (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di inginer - profilul constructii - specializarea ingenierie civila conseguito presso la «Universitatea Tecnica Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1997 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului» rumeno in data 15 agosto 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Ritenuto che la sig.ra Paraeac abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 21 agosto 2003 con validità fino al 21 agosto 2004 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Paraeac Speranta, nata l'11 novembre 1971 a Bacau (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 19 agosto 2004

Il vice capo del Dipartimento: FEDELI

04A08684

DECRETO 19 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Huanca Teresa Aurelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Huanca Teresa Aurelia, nata il 15 giugno 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» di Buenos Aires (Argentina) in data 26 giugno 1999 e rilasciato il 16 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è stata iscritta al «Colegio de Abogados - Departamento Judicial de Lomas de Zamorade Còrdoba» di Banfield (Argentina) dal 6 marzo 2001 al 22 marzo 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Huanca possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Asti in data 20 settembre 2002 con validità fino al 23 agosto 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Huanca Teresa Aurelia, nata il 15 giugno 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di abogada di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 agosto 2004

Il vice capo del Dipartimento: FEDELI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale,

e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08685

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Oppelt Bettina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oppelt Bettina, nata a Pinneberg (Germania) il 2 settembre 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei propri titoli accademico-professionali conseguiti in Germania di «Diplom Psychologin» - rilasciato dalla «Universitat Konstanz» in data 17 dicembre 1997 - e di «Psychologische Psychotherapeutin» - rilasciato dall'Ufficio regionale del Ministero della Salute del Land Schleswing-Holstein in data 10 dicembre 2003 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e della attività di «psicoterapeuta».

Considerato che la richiedente ha svolto un corso di aggiornamento per psicoterapisti ad indirizzo in terapia comportamentale presso l'IFT Nord Istituto per la ricerca della terapia e della salute di Kiel dal 1998 al 2002;

Considerato che la sig.ra Oppelt ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia dal 1998 al 2001 presso la Clinica medico-psicosomatica Bad Bramstedt (Germania);

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo professionale e dell'attività di «psicoterapeuta», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Oppelt Bettina, nata a Pinneberg (Germania) il 2 settembre 1966, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e degli «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08687

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Ponce De Leon Grados Ivan Anibal, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Ponce De Leon Grados Ivan Anibal nato il 16 settembre 1973 a Lima (Perù), cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Economista» conseguito in Perù in data 10 aprile 2003, come attestato dal «Colegio de Economistas de Lima» di Lima (Perù), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Economìa» e di «Economi-

sta» conseguiti presso la «Universidad Nacional de Callao» di Callao (Perù) rispettivamente il 1º dicembre 2000 ed il 16 maggio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Viterbo in data 21 ottobre 2002, rinnovato in data 20 ottobre 2003 con validità fino al 17 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ponce De Leon Grados Ivan Anibal nato il 16 settembre 1973 a Lima (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta ed orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto fallimentare;

3) diritto tributario;

4) deontologia ed ordinamento professionale (solo orale).

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A08693

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Agosti Guido, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Agosti Guido, nato il 14 giugno 1964 a Piacenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 9 febbraio 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 10 luglio 1991 e che detto titolo accademico è stato altresì omologato al

titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 25 novembre 2003;

Rilevato, altresì, che il sig. Agosti ha conseguito la licenza e il dottorato in diritto canonico presso la «Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aquino in Urbe «Angelicum» rispettivamente il 16 giugno 1998 ed il 25 luglio 2003 e che è iscritto come avvocato patrocinante presso il Tribunale regionale ecclesiastico emiliano il 12 febbraio 2003;

Preso atto che il sig. Agosti ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Piacenza;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Agosti Guido, nato il 14 giugno 1964 a Piacenza (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08694

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, nata il 29 dicembre 1972 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada» conseguito in Brasile, come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Secao Minas Gerais» cui la richiedente è iscritta dal 5 giugno 1998, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso l'«Universidade Federal de Juiz de Fora» di Juiz de Fora (Brasile) in data 14 marzo 1997 e rilasciato il 17 marzo 1997;

Rilevato che la sig.ra Guimaraes De Andrade ha conseguito la laurea di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 2 aprile 2001;

Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo. n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Guimaraes De Andrade possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 9 novembre 1998, rinnovato in data 12 maggio 2003 con validità fino al 24 ottobre 2005 per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Guimaraes De Andrade Juliana Jules, nata il 29 dicembre 1972 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su:

1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato;

2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08695

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mulino Giannattasio Enza Tina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Mulino Giannattasio Enza Tina, nata il 12 aprile 1975 a La Victoria (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad de Carabobo» di Valencia

(Venezuela) in data 21 marzo 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Estado Carabobo» di Valencia (Venezuela) dal 4 aprile 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mulino Giannattasio Enza Tina, nata il 12 aprile 1975 a La Victoria (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08696

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, nata a Lima (Perù) il 1º luglio 1976, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito presso l'«Universidad Catò-

lica del Perù» di Lima (Perù) in data 6 aprile 2000 e rilasciato il 19 aprile 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del Diploma di «Bachiller en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Catòlica del Perù» di Lima (Perù) in data 20 agosto 1999 e rilasciato in data 8 settembre 1999;

Considerato che la sig.ra Arroyo Castillo è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 25 luglio 2000;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Perù, come documentata in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Arroyo Castillo possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 4 gennaio 2002, rinnovato in data 28 novembre 2003 con validità fino al 28 luglio 2005 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arroyo Castillo Carolina Teresa, nata a Lima (Perù) il 1° luglio 1976, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* Rettura

Allegato *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08697

DECRETO 23 agosto 2004.

Modifica al decreto 26 giugno 2004, concernente il riconoscimento alla sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 25 giugno 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Avocat» conseguito in Bulgaria dalla sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, nata il 1° agosto 1970 a Radomir (Bulgaria), cittadina bulgara, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella premessa è stato indicata la «Romania» e non la «Bulgaria» quale Stato ove è situata l'Università di Sofia «Sv. Kliment Ohridski»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Gancheva in data 7 luglio 2004;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 25 giugno 2004 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Avocat» conseguito in Bulgaria dalla sig.ra Gancheva Mariya Delcheva, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: nella premessa la parola «Bulgaria» è sostituita con «Romania».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 giugno 2004.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08698

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Nora Patricia del Socorro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Lopez Nora Patricia del Socorro, nata il 6 ottobre 1957 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Nacional de Còrdoba» di Còrdoba (Argentina) in data 23 dicembre 1981, rilasciato il 14 maggio 1982, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados de Còrdoba» di Còrdoba (Argentina) dal 25 marzo 1982 al 6 maggio 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lopez Nora Patricia del Socorro, nata il 6 ottobre 1957 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08699

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Savini Gian Franco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Savini Gian Franco, nato a Caracas (Venezuela) l'11 marzo 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di Caracas il 9 settembre 1991;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Abogados del Distrito capital» dal 25 ottobre 1991 al n. 12810, come attestato dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Savini Gian Franco, nato a Caracas (Venezuela) l'11 marzo 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08700

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Destro Franco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Destro Franco, nato il 3 luglio 1974 a Dolo (Venezia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 21 novembre 2003, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Destro ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 12 luglio 1999 presso l'Università degli studi di Padova ed il titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «Colombia University» - New York (USA) in data 16 maggio 2001;

Preso atto che il richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Padova;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Destro Franco, nato il 3 luglio 1974 a Dolo (Venezia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08701

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Catania Isabella Maria Domenica Margherita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Catania Isabella Maria Domenica Margherita, nata l'8 marzo 1975 a Worms (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania in data 23 giugno 2003, come attestato dal consiglio degli avvocati per la Corte d'appello di Coblenza, ai fini dell'iscrizione all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico avendo superato presso il Ministero della giustizia del Land Renania Palatinato il primo ed il secondo esame di Stato rispettivamente in data 10 luglio 2000 e 21 novembre 2002;

Considerato che la sig.ra Catania è iscritta all'albo degli avvocati presso il tribunale di Mainz dall'11 luglio 2003 e presso la pretura di Worms dal 16 luglio 2003, come certificato dal tribunale di Mainz;

Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Catania Isabella Maria Domenica Margherita, nata l'8 marzo 1975 a Worms (Germania), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08702

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, nata il 4 gennaio 1959 a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Doctora en derecho y ciencias sociales» conseguito in Uruguay in data 12 marzo 1987, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è, altresì, in possesso del titolo accademico di «Procurador» conseguito presso la Universidad de la Repubblica Oriental del Uruguay e rilasciato in data 14 giugno 1984;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, nata il 4 gennaio 1959 a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A08703

DECRETO 23 agosto 2004.

Modifica al decreto 12 dicembre 2003, concernente il riconoscimento alla sig.ra Saiz Marti Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 12 dicembre 2003 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna dalla sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Valencia (Spagna), cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia nell'albo degli avvocati previo superamento della prova attitudinale consistente in un esame scritto su tre materie ed in una prova orale su sei materie e deontologia professionale;

Rilevato che tra l'istanza ed il decreto dirigenziale di riconoscimento è entrato in vigore il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2003 che adotta il regolamento ex art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che detto regolamento è rimasto inapplicato al caso;

Viste le istanze di riesame presentate dall'interessata in data 15 luglio 2003 e 5 febbraio 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che alla luce del decreto ministeriale n. 191/2003 l'entità della prova attitudinale come prevista nel decreto di riconoscimento datato 12 dicembre 2003 deve essere ridotta;

In accoglimento delle istanze di riesame presentate in data 15 luglio 2003 e 5 febbraio 2004;

Decreta:

Gli articoli 2 e seguenti e l'allegato *A* del decreto di riconoscimento del 12 dicembre 2003 sono modificati nel modo seguente:

«Art. 2.

Il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Abogado» di cui è in possesso la sig.ra Saiz Marti Beatriz, nata il 22 gennaio 1976 a Valencia (Spagna), cittadina spagnola, è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su diritto penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su tre materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.».

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

04A08704

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Maerten Eckart, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maerten Eckart, nato il 24 gennaio 1970 a Kettwig (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania presso la «Bergische Universitat» di Wuppertal (Germania) in data 18 settembre 1995 e rilasciato il 14 novembre 1995, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Rilevato che il sig. Maerten risulta iscritto come membro volontario alla «Ingenieurkammer Bau Nordrhein Westfalen» di Essen (Germania) dal 20 aprile 1998;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 1995 al 2004, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nelle note in atti datate 3 giugno 2004 e 16 luglio 2004;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Maerten Eckart, nato il 24 gennaio 1970 a Kettwig (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) fisica tecnica.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A08705

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Pietto Carlos Adolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pietto Carlos Adolfo, nato il 7 ottobre 1959 a Resistencia (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero En Construcciones» conseguito in Argentina presso la Universidad Nacional del Nordeste di Corrientes (Argentina) in data 17 settembre 1991 e rilasciato il 22 novembre 1991 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco» dal 16 settembre 1997;

Considerato inoltre che il sig. Pietto ha maturato esperienza professionale in Argentina, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pietto Carlos Adolfo, nato il 7 ottobre 1959 a Resistencia (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) urbanistica; 2) strade, ferrovie ed aereoporti.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

04A08706

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Raffo Pizzorni Giacomo Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legi-

slativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Raffo Pizzorni Giacomo Antonio, nato il 6 dicembre 1968 a Miraflores - Lima (Perù), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero mecanico» conseguito in Perù e rilasciato dalla Universidad nacional de ingenieria di Lima (Perù) in data 2 giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de ingenieros del Perù - Consejo nacional» dall'agosto 2003;

Considerato inoltre che il sig. Raffo Pizzorni ha maturato esperienza professionale maturata in Perù, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota di cui in atti datata 16 luglio 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Raffo Pizzorni Giacomo Antonio, nato il 6 dicembre 1968 a Miraflores - Lima (Perù), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti elettrici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».

04A08707

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, al sig. Calvano Berrio Benito Rodolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Calvano Berrio Benito Rodolfo, nato il 21 febbraio 1977 a Fundacion (Colombia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil» conseguito in Colombia e rilasciato in data 16 settembre 2000 dalla «Universidad de los Andes» di Santafè de Bogotà (Colombia) ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional Seccional de Ingenierìa y sus Profesiones Auxiliares» di Cundinamarca (Colombia) dal 12 settembre 2002, iscrizione confermata con risoluzione n. 3141 del 26 settembre 2002 del «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìa y sus Profesiones Auxiliares» di Bogotà (Colombia);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Calvano Berrio Benito Rodolfo, nato il 21 febbraio 1977 a Fundacion (Colombia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) architettura tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

04A08708

DECRETO 23 agosto 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Santso Dorfman Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del

citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Santso Dorfman Elena nata il 16 luglio 1972 a Mosca (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere informatico» con specializzazione in «Sistemi automatizzati di elaborazione d'informazione e amministrazione» conseguito in Russia e rilasciato dalla Università statale automobilistica - Stradale di Mosca (Russia) in data 17 giugno 1994, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attività professionali di competenza della qualifica di cui è in possesso la sig.ra Di Santso Dorfman, come confermato nella nota dell'Ambasciata d'Italia a Mosca del gennaio 2003;

Considerato inoltre la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1994, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 25 maggio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14, e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Di Santo Dorfman possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 31 luglio 1997, rinnovato in data 5 febbraio 2000 con validità fino al 5 febbraio 2005, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Santso Dorfman Elena nata il 16 luglio 1972 a Mosca (Russia), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulla seguente materia: 1) reti e sistemi di telecomunicazioni.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione».

04A08709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa sociale «General service a r.l.», in Triggiano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 28 novembre 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa sociale «General service a r.l.», con sede in Triggiano è stata sciolta e la sig.ra Addolorata Mastroscianni è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 con studio in Bari-Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa sociale «General service a r.l.», con sede in Triggiano costituita in data 26 marzo 1998 per rogito del notaio Carla Pepe, posizione n. 8032, codice fiscale 05153770721, R.E.A. n. 401973, registro società n. 62266, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 28 novembre 2001 in sostituzione della sig.ra Addolorata Mastroscianni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 agosto 2004

Il dirigente: BALDI

04A08745

DECRETO 10 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villa Rosaria a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 14 novembre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Villa Rosaria a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Raffaele Masotti è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa delle dimissioni del medesimo comunicate in data 4 novembre 2003;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 1580/04 del 20 aprile 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dott. Berloco Nicola;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Berloco Nicola in data 28 luglio 2004;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Villa Rosaria a r.l.», con sede in Bari costituita in data 29 gennaio 1980 per rogito del notaio Berardino Rotondo, posizione n. 4286, codice fiscale 02407460720, R.E.A. n. 188346, registro imprese n. 32696, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 14 novembre 1996 in sostituzione del dott. Berloco Nicola.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 10 agosto 2004

Il dirigente: BALDI

04A08746

DECRETO 13 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «A.T.I. Euroservizi S.c. a r.l.», in Sassello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma I del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere di massima espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina al commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

«A.T.I. Euroservizi S.c.a r.l.», via Savona n. 28-6 - Sassello (Savona) - B.U.S.C. n. 1239/310808 - registro imprese n. 21047- partita I.V.A. n. 01337320095.

Savona, 13 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

04A08682

DECRETO 26 agosto 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 2/1998 del 19 marzo 1998 della direzione provinciale del lavoro di Como;

Preso atto che l'associazione sindacale CISL di Lecco con nota protocollo n. CS/ps/246 del 22 luglio 2004 ha comunicato la sostituzione del sig. Dario Amati da componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali, nominando quale componente effettivo il sig. Andrea Caronni;

Decreta:

Il sig. Andrea Caronni è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del sig. Dario Amati.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecco, 26 agosto 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A08820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 agosto 2004.

Rettifica al decreto 20 maggio 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r.l. Centro studi, ricerche e servizi», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r. l. Centro studi, ricerche e servizi» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Considerato che nel citato decreto è stata erroneamente inserita la data di autorizzazione «a decorrere dal 30 settembre 2004»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 20 maggio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 20 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Sinergo soc. coop. a r. l. Centro studi, ricerche e servizi» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini del-

l'esportazione, dove è scritto «l'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 settembre 2004», leggasi «l'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 luglio 2004».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08681

DECRETO 26 agosto 2004.

Modifica al decreto 2 agosto 2004, relativo all'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante, per le regioni Lazio e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2004 relativo all'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini a IGT e dei vini a base spumante per le regioni Lazio e Veneto;

Considerato che al punto 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale del 2 agosto 2004 è stata erroneamente riportata la dicitura «nella campagna vitivinicola 2003-2004» in luogo della dicitura corretta «nella campagna 2004-2005»;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del punto 1 dell'articolo unico del citato decreto 2 agosto 2004;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 1 dell'articolo unico del decreto 2 agosto 2004 è modificato come segue:

nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della Regione Lazio atte a dare vini da tavola e vini a IGT» Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» e «Lazio».

Roma, 26 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A08750

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COOP.SA.», in Bresso, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale il dott. Antonio D'Episcopo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «COOP.SA.», con sede in Bresso (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 2 aprile 1987;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Raimondo Pagliarini, nato a Brescia il 21 giugno 1944, ivi domiciliato in via XXV Aprile, n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio D'Episcopo, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08679

DECRETO 9 agosto 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Trevi - Coop. S.c.r.l.», in Treviglio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale il rag. Franco Riva è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Trevi - Coop. S.c.r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 29 gennaio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970, domiciliato in Milano, via Bianca Maria, n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Franco Riva, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 2 settembre 2004.

Modifica della formula di denaturazione del gasolio e dell'olio combustibile destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 luglio 2001 n. L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003 n. L 336;

Considerato che le suindicate decisioni hanno stabilito che il marcatore fiscale comune, previsto dalla direttiva 95/60/CEE del Consiglio del 27 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 dicembre 1995 n. L 291, per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 0066, 2710 0067 e 2710 0068 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 0055 impiegati negli usi agevolati, è il Solvent Yellow 124 e che il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg e non superiore a 9 mg per litro di olio minerale;

Considerato che l'attuale marcatore europeo denominato «Solvent Yellow 124» corrisponde al «marcante A» di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577;

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere al recepimento della suddetta decisione del 17 dicembre 2003, modificando il quantitativo di marcatore fiscale attualmente previsto per il gasolio destinato a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie (gasolio motopesca) dal predetto art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, al fine di riportare la quantità di «marcante A» nell'ambito dei livelli di marcatura sopraindicati;

Considerato che l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla predetta decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per i singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare il limite massimo del marcatore fiscale in via amministrativa attraverso una rettifica di carattere tecnico imposta da un atto comunitario;

Considerata l'opportunità di apportare una diminuzione del marcatore anche per la denaturazione degli oli combustibili utilizzati nello stesso impiego (motopesca) per evitare, agli operatori del settore, di dover impiegare, contrariamente a quanto viene fatto fino ad oggi, miscele denaturanti diverse per i due prodotti petroliferi (oli di gas e oli combustibili);

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è sostituita dalla seguente:

«*a)* grammi 0,95 di Solvent Yellow 124 e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio.».

Art. 2.

1. Le miscele denaturanti preparate secondo l'attuale formula indicata nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, potranno essere utilizzate fino a smaltimento delle scorte e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 3.

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

04A08806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pietrasecca per lo sviluppo e la salvaguardia paesaggistica - Società cooperativa a r.l.», in Pietrasecca.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Pietrasecca per lo sviluppo e la salvaguardia paesaggistica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pietrasecca - BUSC n. 1760/221715 - costituita con rogito del notaio Raimondo Rumor in data 2 agosto 1986, repertorio n. 16531.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08798

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Autoparco di Avezzano - Società cooperativa a r.l.», in Avezzano.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Autoparco di Avezzano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Avezzano - BUSC n. 1985/248125 - costituita con rogito del notaio Nicola D'Ambrosio in data 28 luglio 1989, repertorio n. 19582.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione di L'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A08799

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato riguardante la determinazione dirigenziale del 27 luglio 2004 della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto, per l'abbattimento dei cianuri contenuti nel flusso di acque reflue proveniente dal processo di polimerizzazione del reparto AT02, all'interno dello stabilimento Montefibre di Porto Marghera, presentato dalla società Montefibre S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/17418 del 27 luglio 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla Società Montefibre S.p.a., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11, per il progetto consistente nella realizzazione di un impianto per l'abbattimento dei cianuri contenuti nel flusso di acque reflue denominate «acque azotate» proveniente dal processo di polimerizzazione del reparto AT02 all'interno dello stabilimento Montefibre di Porto Marghera (Venezia), proposto dalla Società Montefibre S.p.a., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di via, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A08689

Comunicato riguardante la determinazione dirigenziale del 27 luglio 2004 della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per l'intervento di adeguamento degli impianti per la produzione di benzina e gasoli della raffineria ISAB Sud di Priolo Gargallo, presentato dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/17397 del 27 luglio 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11, per l'intervento di adeguamento degli impianti per la produzione di benzina e gasoli finiti con 50 e 10 ppm di zolfo della Raffineria ISAB Sud di Priolo Gargallo (Siracusa), proposto dalla società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di via, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni subordinatamente all'attuazione delle misure mitigative individuate dal proponente nel progetto presentato, nonché al rispetto della prescrizione sul livello del rumore, che dovrà essere opportunamente monitorato prima e dopo le modifiche di impianto richieste, in modo da accertare che non si verifichi un incremento dei livelli di rumore presso i recettori.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A08690

Comunicato riguardante la determinazione dirigenziale del 27 luglio 2004 della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto consistente in modifiche impiantistiche per la produzione di TDI, da realizzarsi presso lo stabilimento di Porto Marghera, presentato dalla società Dow Poliuretani Italia S.r.l.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/17420 del 27 luglio 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società Dow Poliuretani Italia S.p.a., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11, per il progetto consistente nella realizzazione di una nuova sezione per la produzione di TDI a bassa acidità, da realizzarsi presso l'esistente impianto di produzione di toluendiisocianato, denominato convenzionalmente reparto TDI (rep. TD5) dello stabilimento di Porto Marghera (Venezia), proposto dalla società Dow Poliuretani Italia S.r.l., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di via, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A08691

Comunicato riguardante la determinazione dirigenziale del 7 luglio 2004 della direzione per la salvaguardia ambientale, relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di S. Barbara, localizzata in comune di Cavriglia, presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2004/15970 del 7 luglio 2004 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la richiesta avanzata dalla società ENEL Produzione S.p.a., relativa alla verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, sulla base dei criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva CE 97/11, per il progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di S. Barbara localizzata in comune di Cavriglia (Arezzo), nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge n. 55/2002, proposto dalla società ENEL Produzione S.p.a., ritenendo che l'adeguamento impiantistico in esame possa essere escluso dalla procedura di via, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A08692

REGIONE SARDEGNA

Variazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Federica» della «Fonte San Giacomo di Pinna Giacomo & C.», in Villasor.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1335 del 20 luglio 2004 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Federica» della «Fonte San Giacomo di Pinna Giacomo & C. S.n.c.», con sede legale in via Carpentieri, 8 - Villasor (Cagliari), alla ditta «Fonte San Giacomo di Pinna Ottavio & C S.n.c.», con sede legale in s.s. 196 Km 12,945 - Loc. Su Pranu - Villasor (Cagliari).

04A08721

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Boris Leghissa intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Legiša», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-528/2004 di data 20 agosto 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/396 di data 16 ottobre 1935 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Legiša, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Leghissa».

Per l'effetto, il cognome del sig. Boris Leghissa, nato il 25 settembre 1948 a Belgrado e residente in Duino-Aurisina (Trieste), Ceroglie n. 17, è ripristinato nella forma originaria di «Legiša».

04A08821

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al comunicato recante: «Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario denominato "Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari" (INRC), in Bologna». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 20 maggio 2004).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «... è stato approvato il nuovo *stato* del consorzio ...», leggasi: «... è stato approvato il nuovo *statuto* del consorzio ...».

04A08736

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401208/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 9 0 4 *

€ 0,77